

COMUNE DI ORISTANO

PROVINCIA DI ORISTANO

Concessione dei locali ex scuola primaria di Sili, Via Paolo VI

L'anno duemila ventidue, il giorno ____ del mese di settembre, in Oristano, presso il

Settore programmazione Gestione delle Risorse, Piazza Eleonora n. 44, con la

presente scrittura privata,

TRA

La dott.ssa Maria Rimedia Chergia, nata ad Oristano (OR) il 28.08.1961, Dirigente

Settore Programmazione e Gestione delle Risorse del Comune di Oristano,

domiciliata per la carica presso la sede comunale, la quale interviene in questo atto,

in rappresentanza e per conto del Comune di Oristano, ai sensi dell'art. 107, comma

3, lett. c) del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 267/2000, art. 69 del vigente Statuto, del

Decreto Sindacale n. 1 del 14.01.2022 – C.F.00052090958 di seguito "Concedente".

E

La dott.ssa Andreina Siddu, nata a Villamar il 06.10.1945 che interviene in questo atto

in qualità Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione Istituto Formazione La-

voro Donne con denominazione abbreviata I.F.O.L.D. con sede in Cagliari Via Peretti

Giuseppe n. 1 - C.F. 92021960924, di seguito "Concessionario".

Premettono che:

- In data 09.12.2013 Repertorio n. 127, in data 03.04.2017 Repertorio 56 e in data

23.03.2021 Repertorio n. 23 è stata stipulata la concessione in uso dei locali dell'ex

scuola primaria di Sili, Via Paolo VI con l'Associazione Istituto Formazione Lavoro

Donne con denominazione abbreviata I.F.O.L.D. con sede in Cagliari Via Peretti

Giuseppe, fino al 31.12.2021;

- Con determinazione n. 930 del 08/08/2019 è stato rideterminato il canone di con-

cessione mensile di € 3.000 e per un importo annuale di € 36.000;

- Con determinazione n. _____ del _____ è stata disposta la rideterminazione del canone di concessione mensile a € 2.500 mensili, la prosecuzione della concessione fino al 31.12.2024 ed è stato altresì approvato lo schema di contratto.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue

Art.1 - Oggetto

L'Amministrazione comunale di Oristano concede in uso all'Associazione Istituto Formazione Lavoro Donne con denominazione abbreviata I.F.O.L.D. con sede in Cagliari Via Peretti Giuseppe, 1, senza scopo di lucro, in esecuzione alla determinazione del Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse, ai sensi del "Regolamento per la Gestione del Patrimonio Immobiliare i locali dell'ex scuola primaria di Silì, siti nella Via Paolo VI, per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2024 di cui alle planimetrie acquisite agli atti che, pur non materialmente allegate, fanno parte integrante del presente atto e vengono sottoscritte dalle parti.

I locali sono concessi per lo svolgimento dei corsi approvati e affidati all'IFOLD dall'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale e Cooperazione Sociale della Regione Autonoma della Sardegna.

I locali vengono concessi compresi di impianti e arredi presenti per la realizzazione delle attività proprie, secondo le norme e condizioni di seguito riportate.

Art. 2 - Durata

La presente convenzione decorre dal 01.01.2022 fino al 31.12.2024, salvo rinnovo a insindacabile giudizio dell'Amministrazione previa adozione di apposito atto.

Art. 3 - Canone

Il canone di concessione è stabilito in € 3.000 mensili per il periodo 01/01/2022-31/08/2022 e € 2.500 mensili per il periodo 01/09/2022-31/12/2024, somme che il concessionario dovrà versare trimestralmente alle scadenze del 15 aprile, 15 luglio,

15 ottobre e 30 dicembre.

Art. 4 - Utilizzo degli spazi

Il Concessionario utilizzerà gli spazi dell'ex scuola primaria di Sili, Via Paolo VI, meglio evidenziati nelle planimetrie allegate costituiti da 10 aule più servizi igienici e accessori per lo svolgimento della propria attività didattica in campo sociale e culturale, nel ambito della ricerca, dell'orientamento e della formazione e come meglio specificato, per le attività principali, all'Articolo 3 dello Statuto acquisito agli atti.

Il Concessionario nell'utilizzo degli spazi dovrà:

a) assumere a proprio carico tutte le spese di utilizzo, con l'esclusione degli oneri posti a carico dell'Amministrazione;

In nessun caso il concessionario potrà avanzare pretesa di risarcimento danni per preavvisi inferiori ai cinque giorni;

b) non utilizzare la struttura a scopo di profitto o per fini impropri e, pertanto, non concedere a titolo oneroso gli spazi a soggetti terzi che ne facciano richiesta per l'organizzazione di iniziative varie.

Il concessionario è obbligato, inoltre a rispettare le seguenti condizioni d'uso:

1. utilizzare gli spazi concessi, nonché i relativi impianti e arredi presenti, con la massima cura e diligenza;

2. non installare o fissare ai muri, soffitti e pavimenti alcun materiale e/o attrezzatura fissa senza la previa autorizzazione del Comune;

3. provvedere alla custodia degli spazi assegnati;

4. comunicare entro 15 giorni dalla stipula della presente convenzione il nominativo e i recapiti del proprio referente per la sicurezza, incaricato anche di presidiare la sorveglianza della struttura durante l'utilizzo;

- | | |
|-----|---|
| 5. | vigilare, in forma continuativa, per la tutela dei beni e delle cose presenti; |
| 6. | non allestire servizi di bar o ristoro; |
| 7. | osservare il «Divieto di fumare» all'interno degli spazi; |
| 8. | rispettare la normativa vigente in materia di inquinamento acustico (DPCM 1.3.1991, legge quadro n.° 447 del 26.10.1995 e decreti attuativi); |
| 9. | evitare, in qualsiasi orario, l'utilizzo di amplificatori, apparecchi radiofonici e televisivi, strumenti musicali (anche non amplificati) nonché l'attività di canto o quant'altro a voce alta, se costituiscono disturbo alla quiete pubblica; |
| 10. | sollevare il Comune da ogni responsabilità per quanto possa accadere a persone e a cose negli spazi concessi in uso; |
| 11. | risarcire ogni eventuale danno a cose o persone che si dovesse verificare conseguentemente e in dipendenza della concessione; |
| 12. | risarcire il Comune di eventuali danni arrecati agli spazi, agli impianti, agli arredi durante il periodo di concessione; |
| 13. | acquisire ogni autorizzazione necessaria per lo svolgimento di iniziative per le quali è previsto il rilascio di apposite autorizzazioni; |
| 14. | restituire gli spazi e gli annessi servizi igienici in perfetto ordine e pulizia, liberi da qualsiasi materiale e attrezzatura diversi da quelli presenti al momento della concessione; |
| 15. | prendere visione del posizionamento degli estintori e delle norme comportamentali minime alle quali attenersi in caso di incendio. |
| | Il concessionario si impegna, inoltre, a rispettare gli obblighi di legge rispetto al personale impiegato (amministrativo, tecnico, artistico, organizzativo) esonerando l'Amministrazione da ogni responsabilità (civile, penale, amministrativa, ecc.) per eventuali inosservanze o inadempimenti, per danni che dovessero derivare a persone |

e cose nell'uso delle strutture e attrezzature concesse e per fatti illeciti che dovessero verificarsi in occasione o nel corso delle attività da essa realizzate.

Art. 5 - Altri oneri a carico del concessionario

Sono a carico dell'IFOLD tutti gli oneri connessi all'utilizzo degli spazi per la realizzazione della propria attività, nonché le spese di manutenzione ordinaria, per il servizio di vigilanza e antincendio, le spese per l'eventuale utenza telefonica e ADSL e per le pulizie dei locali.

Art. 6 - Responsabilità gestionale ed assicurativa

Il concessionario si assume la responsabilità degli spazi concessi, compresi gli impianti di proprietà dell'Amministrazione. Si impegna inoltre a stipulare apposita polizza assicurativa per la copertura di eventuali danni causati a terzi o a cose derivanti dall'utilizzo proprio o improprio degli spazi, degli impianti e arredi in essi contenuti, ed a consegnarne copia al concedente.

Tale responsabilità viene estesa per tutte le iniziative realizzate negli spazi concessi, nessuna esclusa, salvo per quelle organizzate dall'Amministrazione o per quelle autorizzate a terzi dalla stessa Amministrazione.

Art. 7 - Oneri a carico dell'Amministrazione

Sono a carico del concedente i costi relativi alla manutenzione straordinaria dei fabbricati, l'utenza elettrica nonché lo sfalcio annuale dell'erba nell'area cortilizia concessa.

Art. 8 - Condizioni di consegna

I locali vengono consegnati nello stato in cui si trovano. La concessione comprende l'uso delle strutture, degli impianti e arredi.

Alla scadenza della presente concessione, in mancanza di rinnovo, l'IFOLD dovrà riconsegnare i beni suddetti nelle condizioni in cui li ha ricevuti, fatto salvo il

deperimento d'uso.

Art. 9 - Divieti di modifica delle strutture e degli impianti

E' fatto divieto al concessionario, senza la preventiva formale autorizzazione scritta dell'Amministrazione, apportare o consentire modifiche che comportino variazioni sostanziali ai fabbricati, agli impianti, agli arredi e alle attrezzature in dotazione presso gli spazi, intendendosi con ciò anche l'aggiunta di parti nuove.

In particolare è fatto divieto di intervenire su muri, soffitti, pavimenti, arredi e sulla struttura dei fabbricati, salvo parere favorevole espresso dai competenti servizi dell'Amministrazione. In caso contrario l'IFOLD sarà tenuta a risarcire ogni e qualsiasi danno cagionato alle strutture e/o alle cose affidate.

Art. 10 - Accesso ai locali da parte dell'Amministrazione

L'IFOLD è obbligata a consentire l'accesso agli spazi del personale dell'Amministrazione o di persone esterne autorizzate dalla stessa Amministrazione per l'esecuzione di sopralluoghi e/o di eventuali interventi che si rendessero necessari, anche qualora comportino l'inutilizzo degli spazi per un periodo di tempo anche non prevedibile e/o modificazioni e/o ristrutturazioni ritenute opportune.

Art. 11 - Facoltà di revoca

L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare la concessione degli spazi di cui alla presente Convenzione per ragioni di pubblico interesse. Anche in tal caso non sarà dovuta all'IFOLD indennità alcuna. L'Amministrazione, in caso di gravi e reiterati disservizi imputabili all'IFOLD, si riserva di risolvere la presente concessione, comunicando per iscritto tramite pec o raccomandata a.r.

Entrambi i contraenti possono rescindere la convenzione con preavviso di 60 giorni ammesso raccomandata a.r. o pec.

Art. 12 - Controversie

Le parti convengono che per qualunque divergenza dovesse insorgere relativamente alla interpretazione della presente convenzione è competente il Foro di Oristano.

Art. 13 – Registrazione

Sono a carico del concessionario tutte le spese del presente contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione. Il presente atto sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986.

Art. 14 – Trattamento dati personali

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali» e ss.mm.ii. i dati contenuti nel presente atto sono trattati esclusivamente per l'attuazione di quanto previsto dalla presente Convenzione e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti nazionali e comunitarie in materia. All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del «Codice in materia di dati personali».

Art. 15 Codice di comportamento e Piano Anticorruzione

Il Concessionario dichiara di essere a conoscenza che avrà l'obbligo di osservare tutte le norme previste nel Codice di Comportamento approvato dal Comune di Oristano con deliberazione della G.C. n. 06 del 21.01.2021 e del Piano Anticorruzione 2022/2024 approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 98 del 24/05/2022, entrambi pubblicati e rinvenibili nel sito istituzionale del Comune di Oristano nella sezione Amministrazione Trasparente".

Art. 15 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente determinato nella presente Convenzione, le parti contraenti fanno riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Il presente atto è sottoscritto in forma digitale, dopo aver verificato che i certificati di firma della dott.ssa Maria Rimedia Chergia e della dott.ssa Andreina Siddu sono validi

e conformi al disposto dell'art.1 comma 1 lett. f) del D.Lgs. n.82/2005.

La Dirigente del Settore Programmazione

La Presidente dell'IFOLD

e Gestione delle Risorse

Dott.ssa Andreina Siddu

Dott.ssa Maria Rimedia Chergia